



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 =====

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/02/2008

=====

ADDI' 08/02/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VTA  
 CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'  
 COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMILI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BALTAGLIA	Augusto	"	NIRRI	Luigi	"
COPPETELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - DE ANGELIS - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 71

Oggetto:

Approvazione: "Disposizioni regionali per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005".



71 - 8 FEB. 2008

lu

Approvazione:  
reparandi  
Oggetto: «Disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005.»

lu

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

lu

~~VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";~~

lu

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ivi compresa la produzione primaria;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 16.05.06 "Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";

VISTA la determinazione n. 2145 del 21.07.06 "Deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 16 maggio 2006. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04" e successive modifiche;

lu

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;



71 - 8 FEB. 2008 *lu*

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE ed il Regolamento (CE) n. 1255/97";

**VISTA** la determinazione n. D4279 del 21.11.07 "Regolamento CE n. 1/2005: Linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione di formatori per conducenti e guardiani (Corso B) e formazione dei conducenti e guardiani con rilascio del certificato di idoneità (Corso C)";

**VISTA** la determinazione n. D4561 del 13.12.07 "Regolamento CE n. 1/2005 : Albo regionale dei formatori di primo e secondo livello ed esaminatori per lo svolgimento di corsi destinati alla formazione dei conducenti e guardiani con rilascio del certificato di idoneità";

**CONSIDERATO** che il ~~predetto~~ <sup>CE n. 1/2005</sup> Regolamento in vigore a partire dal 05/01/07, ha abrogato implicitamente, numerose disposizioni delle previgente normativa nazionale in materia; *fu*

**CONSIDERATO** che presso il Coordinamento interregionale dei Servizi veterinari è stato attivato un gruppo di lavoro per la predisposizione di linee guida nazionali da sottoporre all'approvazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

**RITENUTO** urgente, in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali, fornire agli operatori del settore del trasporto animale ed ai Servizi Veterinari territoriali una linea di indirizzo univoca per la corretta ed omogenea applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto sul territorio regionale; *fu*

**VISTO** il documento predisposto a tale scopo dalla competente *Direzione Regionale Programmazione Sanitaria, Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul lavoro* denominato "Disposizioni <sup>per i veicoli</sup> per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005", allegato A alla presente deliberazione; *fu*

**RITENUTO** pertanto *fu*

*reparati*  
• Di approvare le "Disposizioni <sup>reparati</sup> per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005", di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; *fu*

- Di riservarsi di apportare eventuali modifiche al sopraccitato allegato a seguito della formalizzazione delle linee guida nazionali da parte della Conferenza Stato-Regioni o di eventuali provvedimenti comunitari o nazionali integrativi delle norme attualmente in vigore; *fu*



71 - 8 FEB. 2008 lu

*fu*  
DATO ATTO

~~TENUTO CONTO~~ che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato / *fu*

Di approvare, le "Disposizioni <sup>regionali</sup> per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005", di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; *fu*

- Di riservarsi di apportare eventuali modifiche al sopraccitato allegato a seguito della formalizzazione dell'Intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni o di eventuali provvedimenti comunitari o nazionali integrativi delle norme attualmente in vigore. *fu*

Il presente atto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



Documento di  
Microsoft Office Word

13 FEB. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. *71* *ll*  
8 FEB. 2008



ALLEGATO A

REGIONALI *ll*

# DISPOSIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005

## 1. LA LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Il trasporto all'interno del territorio nazionale e comunitario degli animali deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (di seguito regolamento).

Tale regolamento:

- modifica:

- la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, modificata dalla Dir. 97/12/CE e recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 196/99, in merito al riconoscimento dei centri di raccolta ed ai requisiti dei trasportatori;
- la direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento e recepita con il D.Lgs. 333/98), per quel che concerne l'uso di pungoli a scarica elettrica;
- il regolamento (CE) n. 1255/97, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta.

- abroga:

- la direttiva 91/628/CEE del Consiglio e successive integrazioni e modificazioni, recepite con i DD.LLggss. 532/92 e 388/98, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;
- il regolamento 411/98, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi superiori alle otto ore.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2007, tuttavia l'articolo 6, paragrafo 5, relativo al certificato di idoneità per i conducenti e guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, è applicabile a decorrere dal 05 gennaio 2008.

Il regolamento:

*Il presente allegato è composto di 34 pagine*

*My Bell*



- si applica al **trasporto di tutti i vertebrati vivi** all'interno del territorio comunitario, compresi i controlli specifici sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono;
- **non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica** ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

E' altresì opportuno specificare, in merito alla particolarità degli **equidi** che:

- è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, definito come il trasporto "per conto proprio" effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive etc....
- il trasporto conto terzi degli equidi viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- il trasporto degli equidi "da macello" ovvero che rientrano nella catena alimentare umana viene considerato essere in relazione con un'attività economica e quindi rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione del regolamento;
- il trasporto di **equidi registrati** in relazione con un'attività economica rientra nell'applicazione del regolamento. Per tali trasporti vengono definite specifiche deroghe, mentre tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento vanno osservati senza eccezioni.

Il *considerandum* n. 21 del regolamento specifica che "... sembra opportuno derogare a talune disposizioni quando equidi registrati sono trasportati per competizioni, gare, eventi culturali o riproduzione. Tuttavia non è appropriato applicare tale deroga agli equidi, destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di smistamento, che a norma dell'articolo 2, lettera d) e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 90/426/CEE, sono da considerare come «equidi da macello»".

Per quanto sopra esposto, considerata la realtà produttiva e socio-economica italiana, per la quale nel territorio nazionale sono presenti "equidi registrati da macello" tanto quanto "equidi non registrati e non da macello", ai fini prefissi dal Reg. (CE) 1/2005 è preferibile classificare gli equidi in "da macello" e "non da macello".

Sono equidi da macello:

- ogni equide destinato alla produzione di alimenti, ovvero che rientra nella definizione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 05 maggio 2006, art. 2, lettera i,
- ogni equide i cui documenti di viaggio ne attestino la destinazione al macello.

A tali equidi non si applicano le deroghe previste dal regolamento.

E' pertanto opportuno intendere per "equide registrato", a cui vengono applicate le specifiche deroghe previste dal Reg. (CE) 1/2005, ogni equide "**non da macello**", ovvero che non rientra nella sopraccitata definizione degli equidi "da macello".

Nei **casi particolari** di:



- trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto, laddove circostanze geografiche lo richiedano, per la transumanza stagionale di taluni tipi di animali;
- trasporti effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;

**si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto di animali e le ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti, previste rispettivamente dagli articoli 3 e 27, del regolamento.**

Fermo restando quanto sopra indicato in merito all'ambito di applicazione del regolamento, al fine di tutelare il livello di benessere degli animali durante il trasporto, si ritiene opportuno che i principi espressi nell'articolo 3 del regolamento vengano rispettati in tutti i trasporti di animali vivi, indipendentemente dalla finalità economica del viaggio e della specie e categoria animale trasportata.

Quando non altrimenti specificato da apposito atto normativo, il mancato rispetto di quanto determinato nel presente documento sarà considerato come inosservanza dei principi espressi nell'articolo 3 del regolamento.

### **3. AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI ANIMALI**

Ai sensi dell'art. 2, lettera x, del regolamento il **trasportatore** è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto terzi.

L'articolo 5 del regolamento stabilisce che nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o all'articolo 11, paragrafo 1.

Ai sensi dell'art. 6 punto 1, nessuno può fungere da trasportatore, a meno che non detenga un autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, per lunghi viaggi, dall'articolo 11, paragrafo 1, solo nel caso di trasporti superiori ai 65 km.

Da quanto sopra riportato, si evince che il trasportatore che esegue attività "per conto terzi" deve essere sempre autorizzato ai sensi del regolamento, mentre le persone fisiche o giuridiche che effettuano **trasporto dei propri animali per percorsi inferiori ai 65 km ed in relazione con attività economiche**, non rientrano negli obblighi autorizzativi dello stesso.

Tali trasportatori, come peraltro "i casi particolari" enunciati nel paragrafo precedente, non devono essere autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, ma rientrano comunque nell'applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene nella definizione di Produzione primaria "*Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali*".

Pertanto, le tipologie soprammenzionate hanno già l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 come **produttori primari** e quindi, nel proprio manuale di buone

1  
CONF

pratiche, ai sensi dell'Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, devono prevedere una particolare sezione dedicata al trasporto degli animali vivi e degli automezzi utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami. Tale manuale viene valutato dal Servizio Veterinario di competenza.

Sarà cura di ogni operatore mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente un documento di autodichiarazione che attesti la registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 come produttore primario e di trasportare i propri animali con propri mezzi di trasporto. L'autodichiarazione dovrà riportare altresì le generalità dei mezzi utilizzati e la vidimazione, quale presa d'atto, da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato. E' altresì compito dell'operatore registrato aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato A/G).

In riferimento ai **proprietari di equidi che "per conto proprio"** trasportano i propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica che, come specificato al precedente paragrafo 2, pur non rientrando nell'obbligo di autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 1/2005, devono essere inseriti un apposito **registro** presso i Servizi Veterinari dell'Azienda sanitaria competente, in quanto tali trasporti possono costituire un fattore di rischio per la trasmissione di talune malattie infettive e diffuse del cavallo e per il benessere degli animali.


Per facilitare l'attività di controllo sanitario si ritiene quindi necessaria la rintracciabilità di tali trasportatori, sia per l'aspetto anagrafico (vedi anagrafe equina), che attraverso i sopraccitati registri. Questi registri riporteranno le dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai trasportatori stessi dove verrà espressamente specificata la natura del trasporto, **ovvero "per conto proprio dei propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica"**, e le generalità dei mezzi di trasporto utilizzati, che comunque devono assicurare le condizioni di trasporto previste dai principi espressi all'art. 3 del regolamento ed avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami.

Sarà cura di ogni trasportatore registrato mantenere a disposizione di eventuali controlli dell'Autorità competente copia della propria autodichiarazione vidimata, quale presa d'atto, dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria presso cui si è registrato e di aggiornare presso il competente Servizio Veterinario ogni eventuale variazione inerente ai mezzi di trasporto (vedi Allegato A/H).

Per quanto sopra esposto si identificano nel presente documento le seguenti categorie di ambiti in cui rientrano i trasportatori di animali vivi:

1. autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1/2005 o
2. registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 o
3. registrazione nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi.

## Procedure



Alla luce di quanto determinato dal regolamento ed in un'ottica di semplificazione di uniformità procedurale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito alle procedure di autorizzazione dei trasportatori ai sensi del regolamento, nell'ambito del territorio nazionale.

Tenendo conto che:

- all'art. 2, lettera w, il regolamento definisce trasporto, il *“movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione”*,
- all'art. 18, paragrafo 4, il regolamento prevede che *“Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni dell'articolo 18 (Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada) alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b, e del capo VI dell'allegato I del regolamento stesso per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore”*,
- per semplificare l'iter procedurale di autorizzazione, i controlli da parte della Autorità competenti, le procedure informatiche e la corretta identificazione e rintracciabilità della categoria dei trasportatori, si ritiene opportuno che la summenzionata deroga venga considerata nella tipologia autorizzativa Tipo 1;

si rappresenta, pertanto, che le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in:

- 1- autorizzazione **Tipo 1 (S)**: per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale;
- 2- autorizzazione **Tipo 2 (L)**: per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale.

I Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie, di competenza per la sede legale, dovranno **rilasciare una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione** così di seguito codificato:

**CE IT TX-NNN-№ №NNNN**

dove:

- X assume i valori S o L se l'autorizzazione è rispettivamente di tipo 1 o tipo 2;
- NNN corrisponde al codice ISTAT della Regione;
- № № corrisponde al codice ISTAT della ASL, modificato come da tabella sottostante
- NNNN è un progressivo numerico da 0001 a 9999.



ASL	Nº Nº
ROMA A	01
ROMA B	02
ROMA C	03
ROMA D	04
ROMA E	05
ROMA F	06
ROMA G	07
ROMA H	08
VITERBO	09
RIETI	10
LATINA	11
FROSINONE	12

Ad esempio (nel caso della Regione Lazio che ha come codice regionale 012 e la Asl Roma G):  
CE IT TS-012-070001 (per viaggi < 8 h o < 12 h in ambito nazionale)  
CE IT TL-012-070001 (per viaggi > 8 h o > 12 h in ambito nazionale)

E' opportuno che i Servizi Veterinari di competenza tengano **due diversi registri** (Tipo 1 e Tipo 2: ognuno con propria numerazione progressiva) riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. Tali registri verranno in seguito trasferiti in un banca dati nazionale in corso di istituzione presso il Ministero della salute.

Un trasportatore non può fare richiesta di autorizzazione al trasporto a più autorità competenti e/o in più Stati membri. Il trasportatore già autorizzato in uno stato terzo che ha una rappresentanza con sede legale in un paese membro deve chiedere l'autorizzazione al trasporto per tale sede legale.

**E' responsabilità del trasportatore comunicare al Servizio veterinario territoriale dal quale è stato autorizzato tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.**

#### **1- trasporto < 8 ore ai sensi dell'art. 10 del regolamento**

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, inferiore alle 8 otto ore:

- per conto terzi,
- dei propri animali su distanza superiore ai 65 km,

ovvero il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, **in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore complessive di viaggio** fino al luogo di destinazione finale, solo per gli autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali, deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:

- 1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le sedi operative dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno);
- 5- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art. 6, punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
- 6- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
- 7- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
- 8- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
- 9- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli animali soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto).

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I , Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima.
- 2- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta;
- 3- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
- 4- alla dimostrazione della formazione del personale ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento.

Procedura prevista:



- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A/A1) ed allega una *check-list* per ogni automezzo (Allegato A/B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale competente per la sede legale del trasportatore:
  - verifica la documentazione ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
  - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato C e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i brevi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi < 8 h (< 12 h in ambito nazionale), ma non per i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale, la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. In questo caso il Veterinario Ufficiale competente per la sede operativa deve:

- verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
- valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
- vidimare la *check-list*.

Il trasportatore allega tale documentazione alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 1 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto.


## 2- trasporto > 8 ore ai sensi dell'art. 11 del regolamento

Il trasporto di animali in relazione con un'attività commerciale, superiore alle 8 otto ore (**esclusi i trasporti in ambito nazionale effettuati all'interno di 12 ore**), deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.


La domanda di autorizzazione dovrà essere in bollo ed il trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale) dovrà indicare:


- 1- le proprie generalità: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le sedi operative, dove sono tenuti i camion (qualora diverse dalla sede legale)
- 4- il numero di autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di animali (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno), con il relativo numero del certificato di omologazione ai sensi del regolamento Reg. (CE) 1/2005, per quelli utilizzati per i lunghi viaggi;
- 5- la dichiarazione che si avvale di personale (conducenti e guardiani) adeguatamente formato, di cui produrrà i certificati di idoneità, ai sensi dell'art.



- 
6. punto 5 del regolamento, a partire dal 05 gennaio 2008, e di procedure operative sufficienti ed appropriate ai sensi del Reg. (CE) 1/2005;
  - 6- l'indicazione della persona fisica designata come responsabile del trasporto di ogni sede operativa, ed il recapito telefonico per poter essere rintracciato;
  - 7- la dichiarazione che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità possono essere ottenute in qualsiasi momento;
  - 8- la dichiarazione di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni;
  - 9- la dichiarazione, sotto forma di *check-list*, che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, non utilizzati per i lunghi viaggi, di cui eventualmente si avvale per viaggi < 8 ore, o viaggi < 12 ore in ambito nazionale, soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 (1 *check-list* per ogni mezzo di trasporto);
  - 10- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto degli equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) 1/2005;
  - 11- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per il trasporto **esclusivamente di specie diverse** da equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina, per i lunghi viaggi soddisfano i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005 ed i requisiti aggiuntivi riportati al successivo paragrafo 4.2 del presente documento;
  - 12- la dichiarazione che i mezzi di trasporto, autoveicoli e rimorchi, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina e suina:
    - di nuova costruzione, usano un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
    - non di nuova costruzione, saranno forniti entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 
- 1- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi utilizzati per i lunghi viaggi dimostrato dalla presenza dei certificati di omologazione validi per tutti mezzi di trasporto su strada da usarsi per i lunghi viaggi, rilasciati dal Servizio veterinario di competenza;
  - 2- al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e previsti dall'Allegato I, Capo II del regolamento. Questo è dimostrato attraverso l'attività del Servizio Veterinario territoriale competente il quale valuta la *check-list* compilata dal trasportatore ed, a seguito di controllo favorevole del relativo automezzo, la vidima;

- 
- 3- al possesso dei requisiti che devono avere le autorimesse al fine di garantire operazioni di pulizia e disinfezione regolari comprensivi di idonea procedura scritta,
  - 4- al possesso di dispositivi presso le autorimesse che permettano una efficace raccolta del letame e delle acque reflue di lavaggio dei veicoli, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale in vigore;
  - 5- alla dimostrazione della formazione del personale (conducenti e guardiani) ed in particolare, alla dichiarazione che, obbligatoriamente, dal 05.01.2008 il trasportatore presenterà i certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani di animali su veicoli stradali che trasportano equidi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame destinati ad effettuare lunghi viaggi, attestanti la loro formazione ai sensi dell'art. 6, punto 5, del regolamento;
  - 6- alla presenza di dettagli sulle procedure scritte che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli che ricadono sotto la propria responsabilità e di contattare i conducenti in questione durante i lunghi viaggi;
  - 7- all'eventuale presenza di procedure scritte di buone pratiche ai sensi del regolamento;
  - 8- alla presenza di piani di emergenza in caso di emergenza.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di autorizzazione al trasporto (Allegato A/A2) ed allega i certificati di omologazione degli automezzi che utilizza per i lunghi viaggi (Allegato A/F) e, nel caso si avvalga anche di mezzi per viaggi inferiori alle 8 ore o inferiori alle 12 in ambito nazionale, anche una *check-list* per ogni automezzo (Allegato A/B), vidimata dal Servizio Veterinario di competenza;
- b) Il veterinario ufficiale:
  - verifica la documentazione di cui sopra ed il soddisfacimento dei requisiti previsti per gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate;
  - rilascia l'autorizzazione conformemente al modello riportato nell'Allegato A/D e lo iscrive nel registro dei trasportatori autorizzati per i lunghi viaggi.

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 1/2005, dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la sede legale, **ha validità di 5 anni** ed è valida per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Qualora il trasportatore abbia più sedi operative, e/o sede operativa diversa dalla sede legale:

- 1) il certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto utilizzato per i viaggi lunghi viene rilasciato dal Servizio veterinario competente per la sede operativa dove è presente il mezzo;
- 2) la *check-list* di ogni automezzo viene presentata al Servizio Veterinario di competenza per la relativa sede operativa. Il veterinario ufficiale competente per la sede operativa deve quindi:
  - verificare la *check-list* compilata dal trasportatore,
  - valutare i requisiti degli automezzi, attraverso il controllo degli stessi,
  - vidimare la *check-list*.

Il trasportatore allega la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) alla domanda per l'autorizzazione da presentare al Servizio Veterinario di competenza per la sede legale.

In ogni automezzo devono essere sempre presenti, e disponibili per gli eventuali accertamenti da parte dell'Autorità Competente, una copia conforme dell'autorizzazione Tipo 2 del trasportatore e la *check-list* relativa al mezzo di trasporto, ovvero il certificato di omologazione qualora il mezzo sia utilizzato per lunghi viaggi.

#### 4. MEZZI DI TRASPORTO

##### 1- omologazione dei mezzi di trasporto

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento nessuno può trasportare:

- animali **su strada per lunghi viaggi** (superiori alle 8 ore, ovvero superiori alle 12 ore, qualora in ambito nazionale) senza che il mezzo di trasporto non sia stato opportunamente ispezionato ed omologato ai sensi dell'art. 18 del regolamento.

- **via mare, per più di 10 miglia marine**, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento.

Quanto sopra anche per il trasporto di animali vivi **in contenitori** usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.

Tutti i sopraccitati mezzi di trasporto devono essere autorizzati dal Servizio Veterinario territoriale di competenza per la **sede operativa** attraverso un certificato di omologazione per i mezzi di trasporto su strada conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del regolamento, ovvero un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, conformemente all'art. 19.

Si specifica che per "certificato di omologazione" ai sensi del regolamento il legislatore comunitario indica una certificazione di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale del mezzo di trasporto (Allegato A/F), inserendo nell'apposito campo "immatricolazione n." **la targa del mezzo**. Questo ultimo sarà infatti l'unico numero/codice che verrà associato all'omologazione dei mezzi stessi.

Ogni Servizio Veterinario dovrà tenere un **registro** di tutti mezzi di trasporto omologati (con il numero di targa come riferimento di codice) ed uno delle navi adibite al trasporto di bestiame omologate. Tale registro verrà in seguito trasferito in un banca dati nazionale che sarà istituita presso il Ministero della salute.

##### Per i mezzi di trasporto su strada

Premesso quanto sopra, i mezzi di trasporto su strada che all'interno del territorio nazionale raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore di viaggio, vengono esonerati dall'obbligo del certificato di omologazione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4 del regolamento, così come indicato nella Nota del Ministero della salute n. DGVA/X/45209-P\_I.6.b.h/2 del 14 dicembre 2006.

Per ogni mezzo di trasporto, la domanda di omologazione, da parte del trasportatore (inteso come Legale rappresentante della Ragione sociale, o Titolare della ditta individuale), dovrà essere in bollo e vi dovrà indicare:

- 1- le generalità del trasportatore: la ragione sociale, la sede legale....;
- 2- l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e disinfezione automezzi;
- 3- le generalità del mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa);
- 4- l'indicazione dei tipi/categorie animali che si intendono trasportare con il mezzo di cui s richiede l'omologazione;
- 5- la dichiarazione che tale automezzo non é oggetto di domanda di omologazione presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro, o di un'omologazione da essa rilasciata;
- 6- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Reg. (CE) n. 1/2005, ed in particolare indicando:
  - la misurazione in m<sup>2</sup> della superficie dei piani di carico;
  - la capacità in litri del serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali;
  - la localizzazione ed il numero di sensori per il controllo e la registrazione della temperatura;
  - la dichiarazione della conformità del sistema di ventilazione ai sensi del paragrafo 3.2, del Capo VI;
- 7- la dichiarazione che il mezzo di trasporto, autoveicolo e rimorchio, di cui si avvale per i lunghi viaggi per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina:
  - in quanto di nuova costruzione, usa un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,
  - in quanto non di nuova costruzione, sarà fornito entro il 01 gennaio 2009 di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento.

L'autorizzazione è subordinata:

- 1- al possesso dei requisiti che deve avere l'automezzo e previsti dall'Allegato I del regolamento;
- 2- per i mezzi di trasporto di nuova costruzione, alla presenza di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento, ovvero dal 01 gennaio 2009, per tutti i mezzi di trasporto su strada.

Procedura prevista:

- a) Il trasportatore compila la richiesta di omologazione del mezzo di trasporto (Allegato A/E);
- b) Il veterinario ufficiale:
  - ispeziona il mezzo di trasporto e verifica il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento;
  - rilascia il certificato di omologazione conformemente al modello riportato nell'Allegato A/F ed iscrive tale mezzo di trasporto (sigla della provincia e numero di targa di ciascuno) nel proprio registro degli automezzi omologati per lunghi viaggi.



Il certificato di omologazione viene rilasciato in bollo dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa, ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) n. 1/2005, **ha validità di 5 anni** ed è valido per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.

Al fine di snellire e semplificare le procedure, qualora uno stesso trasportatore voglia omologare più mezzi di trasporto presenti in una stessa sede operativa, può presentare al Servizio Veterinario territoriale competente per la sede operativa un'unica domanda di omologazione con indicati tutti i mezzi di trasporto che si vogliono omologare, e specificando per ognuno le relative caratteristiche. Il Servizio Veterinario di competenza rilascerà singoli certificati di omologazione, uno per ogni mezzo di trasporto, secondo la sopraindicata procedura.

## **2- omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per il trasporto esclusivamente di specie animali diverse da quelle previste dal Capo VI, dell'Allegato I**

Per poter essere omologati i mezzi utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di **equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina**, devono essere conformi ai requisiti presenti al Capo II ed al Capo VI, dell'Allegato I del regolamento.


Il sopraccitato Capo VI definisce infatti i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi di trasporto da omologare per i lunghi viaggi specificatamente per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ma non specifica i requisiti aggiuntivi che devono avere i mezzi su strada utilizzati nei lunghi viaggi per il trasporto di animali di specie diverse da quelle summenzionate.


Tenuto però conto che l'art. 18, relativo ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada utilizzati per i lunghi viaggi, non limita l'obbligo di omologazione ai soli mezzi che trasportano unicamente determinate specie animali, si ritiene che **qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per lunghi viaggi debba essere omologato**.

Qualora vengano trasportate **esclusivamente** altre specie animali, il regolamento fornisce alcune limitazioni che riconducono a specifiche caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per essere utilizzati per il trasporto oltre le 12 h, ovvero per la loro omologazione, in aggiunta a quanto previsto al Capo II:

- per il trasporto di **pollame, uccelli domestici e conigli domestici** in lunghi viaggi, i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per garantire l'idratazione e l'alimentazione appropriate (Allegato I, Capo V, punto 2.1 del regolamento);
- per il trasporto di **cani e gatti** i mezzi di trasporto dovranno avere idonee dotazioni per l'abbeverata, nonché per la somministrazione di alimenti e di acqua secondo le istruzioni scritte previste per la tipologia di viaggio (Allegato I, Capo V, punto 2.2 del regolamento).

Fermo restando che si rimette a successivi atti di indirizzo l'eventuale individuazione di requisiti aggiuntivi per i lunghi viaggi, specifici per le diverse specie, l'omologazione dei mezzi di trasporto





per il trasporto di mammiferi ed uccelli, ove non altrimenti precisato, è comunque subordinata alla presenza di procedure scritte che soddisfino l'Allegato I, Capo III, punto 2.7 del regolamento.

Le procedure volte al rilascio del certificato di omologazione e della successiva autorizzazione al trasportatore Tipo 2, per i lunghi viaggi per il trasporto delle specie non indicate nel Capo VI, saranno simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi 4.1 e 3.2, con i dovuti adattamenti necessari, relativamente alle diverse specie.

## 5. MODULISTICA

Si riportano qui di seguito dei fac-simile di moduli da utilizzare ai fini del presente documento, fermo restando che ogni Regione/Provincia autonoma può apportare modifiche ai modelli A/A1, A/A2, A/B (eventualmente prevedendo ulteriori *check-list* per il trasporto di specie diverse da quelle indicate, a seconda della propria realtà territoriale, come ad esempio *check-list* per il trasporto di pesce o di struzzi) ed A/E, A/G, A/H, per adattarli alle proprie esigenze, purché siano rispettate le indicazioni di base ivi riportate.

Si evidenzia altresì la necessità che i modelli A/C, A/D, A/F non vengano modificati, se non con l'inserimento dell'Azienda sanitaria che li emette, in quanto conformi ai modelli previsti agli Allegati II, capo I – II e IV del regolamento.

Allegato A/A1: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 1

Allegato A/A2: Modulo di richiesta di autorizzazione al trasporto TIPO 2

Allegato A/B: *Check-list* da compilare da parte del trasportatore per attestare i requisiti dei mezzi di trasporto per brevi viaggi

Allegato A/C: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 1

Allegato A/D: Modulo di autorizzazione del trasportatore TIPO 2

Allegato A/E: Modulo di richiesta di omologazione dei mezzi di trasporto su strada per lunghi viaggi

Allegato A/F: Modulo del certificato di omologazione del mezzo di trasporto su strada per lunghi viaggi

Allegato A/G: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come produttore primario ai sensi del Re. (CE) 852/2004

Allegato A/H: Documento in autodichiarazione del trasportatore per attestare la propria registrazione come trasportatore per conto proprio di equidi





**DICHIARA**

• di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto e in particolare che l'autorimessa sita in.....  
via..... è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.....  
via.....  
del quale si allega l'autorizzazione all'uso,

• di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali  
autoveicolo..... targato.....  
autoveicolo..... targato.....  
autoveicolo..... targato.....  
rimorchio..... targato.....  
rimorchio..... targato.....

• le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi (se diversi dalla sede legale )  
sono.....  
.....  
.....

• di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)  
.....mansione.....  
.....mansione.....  
.....mansione.....  
.....mansione.....  
.....mansione.....





di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005, entro il 05 gennaio 2008;

- che la persona designata come responsabile è il Sig.....  
.....recapito telefonico.....;
- che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,
- ( barrare una delle due voci seguenti )
  - di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.
  - di aver violato la normativa c comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni,
- che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Allega *check-list* di certificazione dell'idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza.

Li.....

Firma

.....







**DICHIARA**

- di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate per consentire di adempiere alle disposizioni del regolamento in oggetto, incluse guide delle buone pratiche, e in particolare che l'autorimessa sita in.....  
via..... è provvista di attrezzature idonee per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi compresa concimaia per la raccolta del letame e vasca a tenuta per la raccolta delle acque reflue, di procedure scritte per tali operazioni ovvero di servirsi di un punto di lavaggio autorizzato sito in.....  
via..... del quale si allega l'autorizzazione all'uso,
- di disporre dei seguenti autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto degli animali  
autoveicolo..... targato.....  
autoveicolo..... targato.....  
autoveicolo..... targato.....  
rimorchio..... targato.....  
rimorchio..... targato.....  
le sedi operative dove sono tenuti gli automezzi ( se diversi dalla sede legale ) sono.....  
.....  
.....
- di avvalersi del seguente personale (guardiani e conducenti)  
.....mansione.....  
.....  
.....mansione.....  
.....  
.....mansione.....  
.....  
.....mansione.....  
.....  
.....mansione.....



di cui produrrà i certificati di idoneità, di cui all'art. 6, punto 5 del regolamento CE 1/2005, entro il 05 gennaio 2008;

• che la persona designata come responsabile è il Sig.....  
.....recapito telefonico.....;

• che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la propria responsabilità, possono essere ottenute in ogni momento,

• ( barrare una delle due voci seguenti )

di non aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta.

di aver violato la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della presente richiesta ma di aver applicato tutte le prescrizioni della competente Autorità sanitaria e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.

• di disporre, delle procedure che consentono di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi ;

• che i veicoli non di nuova costruzione saranno dotati, entro il 01 gennaio 2009, di un sistema di navigazione idoneo, ai sensi dell'Allegato I, Capo VI del regolamento,

• che gli autoveicoli e i rimorchi di cui si avvale per il trasporto degli animali per i lunghi viaggi soddisfano ai requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del regolamento, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli,

• che si impegna a comunicare a codesto Servizio territoriale tutte le variazioni in relazione alle informazioni ed ai documenti presentati all'atto dell'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla data delle modifiche.

Al tal fine

## ALLEGA

la seguente documentazione:

certificato di omologazione di ogni mezzo di trasporto (Reg. CE 1/2005, art. 18, comma 2), rilasciato dal Servizio veterinario di competenza;

piano d'emergenza ( Reg. CE 1/2005 art. 11 comma 1 lett. b, iv );

*check-list* di certificazione di idoneità al trasporto di animali vivi, ai sensi dell'Allegato I, Capo II del Reg. (CE) 1/2005, per ogni autoveicolo o rimorchio di cui si avvale solo per i brevi viaggi, previamente verificata e vidimata dal Servizio veterinario di competenza.

Li.....

Firma

.....



**Allegato A/B**

**Check-list per la certificazione dei requisiti dei mezzi di trasporto degli animali vertebrati vivi per viaggi inferiori alle otto ore**

Il sottoscritto autotrasportatore/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con Sede Legale in  
via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_,  
Sede operativa in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_,  
Sede autorimessa per le operazioni di lavaggio automezzo \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza dei requisiti obbligatori per il trasporto degli animali previsti dal Regolamento CE 1/2005 Allegato I, Capo II e Capo III
- che il mezzo..... marca.....  
tipo..... targa.....

**DIMENSIONI INTERNE DELL'AUTOMEZZO:**

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
<b>SUPERFICE</b>					
<b>ALTEZZA</b>					

soddisfa i seguenti requisiti dell'Allegato I, Capo II, in particolare:

Requisiti obbligatori previsti per il trasporto degli animali entro le otto ore Regolamento 1/2005, Allegato I, Capo II			
	Elemento - Requisito	si	no
capo II 1.1.a	Concepito, costruito, mantenuto in modo da non arrecare lesioni e sofferenze agli animali		
capo II 1.1.b	Protezione efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse		
capo II 1.1.c	Pavimento e pareti pulibili, lavabili e disinfettabili		
capo II 1.1.g	Pavimento antidrucciolo, privo di asperità		
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina		
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata		
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide e tali da impedire fughe degli animali,		
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare		
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali		



capo II 2.2	Adeguate attrezzature di carico/scarico, ovvero:		(*)
	Rampe di carico/scarico, pulibili, lavabili e disinfettabili, concepite in modo da evitare lesioni agli animali: con pavimento antiscivolo e protezioni laterali che evitino fughe o cadute		
	Inclinazione < 20° = 36,4% (vitelli, suini, equini ) Inclinazione < 26° 34' = 50% (ovini, bovini ) Inclinazione >10° = 17,6% rampa con assi trasversali		
	Piattaforme di sollevamento e piani superiori con barriere di protezione che impediscano caduta e fuga degli animali.		
(*) se non è possibile soddisfare il punto precedente, si impegna ad adottare procedure di carico/scarico che consentano le operazioni conformemente al Capo III, punti 1.3 e 1.4 del regolamento			
capo II 1.1.e, capo II 1.2	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata ai bisogni degli animali trasportati		
capo II 1.1.i	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico		
capo II 2.1	Contrassegno chiaro e visibile di trasporto animali vivi		

**Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento di tali requisiti.**

Dichiara inoltre di destinare il veicolo al trasporto delle seguenti specie/categorie animali:

.....

Luogo, data .....

Firma .....


**Limitazioni:**

- idoneo al trasporto con carico e scarico degli animali solo presso strutture attrezzate in conformità al Capo III, punti 1.3 e 1.4 dell'Allegato I del Reg. (CE) 1/2005 (in quanto mezzo privo di rampa o delle relative protezioni laterali);
- idoneo solo al trasporto di bovini diversi dai vitelli ed ovini (in quanto la pendenza della rampa è maggiore al 36,4%);
- non idoneo a viaggi nel territorio nazionale relativi alla deroga delle 12 ore complessive fino al luogo di destinazione finale (in quanto sprovvisto delle opportune attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali);
- altro.....;
- nessuna limitazione.

Visto, il Servizio Veterinario


Luogo, data .....

Timbro/Firma.....





*Allegato all'autorizzazione n.....del..... di Tipo 1  
del trasportatore.....*



Allegato A/C



REGIONE LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA

<b>1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER AUTHORIZATION) N.</b>		
<b>2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION)</b> 2.1 Ragione sociale (Company name)		<b>TIPO (TYPE) 1</b>  <b>NON VALIDO (NOT VALID)</b>  <b>PER LUNGI VIAGGI (FOR LONG JOURNEYS)</b>
2.2. Indirizzo (Address)		
2.3. Città (Town)	2.4. Codice postale (Postal code)	2.5. Stato membro (Member State)
2.6. Telefono (Telephone)	2.7. Fax	2.8. Email
<b>3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA A TALUNI (AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN):</b> Tipi di animali (Types of animals) <input type="checkbox"/> Modi di trasporto (Modes of transport) <input type="checkbox"/>		
Specificare (Specify here):		
Data di scadenza (Expiry date) .....		
<b>4. AUTORITA' CHE RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)</b>		
4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and address of the authority)		
4.2. Telefono (Telephone)	4.3. Fax	4.4. Email
4.5. Data (Date)	4.6. Luogo (Place)	4.7. Timbro ufficiale (Official stamp)
4.8. Nome e firma del funzionario (Name and signature of the official)		



REGIONE LAZIO

**1. AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER AUTHORIZATION) N.**

**2. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTATORE (TRANSPORTER IDENTIFICATION)**

2.1 Ragione sociale (Company name)

**TIPO (TYPE) 2**

**VALIDO PER TUTTI I VIAGGI (VALID FOR ALL JOURNEYS)**

**COMPRESI I LUNGI VIAGGI (INCLUDING LONG JOURNEYS)**

2.2. Indirizzo (Address)

2.3. Città (Town)

2.4. Codice postale (Postal code)

2.5. Stato membro (Member State)

2.6. Telefono (Telephone)

2.7. Fax

2.8. Email

**3. PORTATA DELL'AUTORIZZAZIONE limitata a certi/e (SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain):**

Tipi di animali (Types of animals)

Modi di trasporto (Modes of transport)

Specificare (Specify here):

Data di scadenza (Expiry date) .....

**4. AUTORITA' CHE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE (AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION)**

4.1 Nome e indirizzo dell'autorità (Name and address of the authority)

4.2. Telefono (Telephone)

4.3. Fax


4.4. Email

4.5. Data (Date)

4.6. Luogo (Place)

4.7. Timbro ufficiale (Official stamp)

4.8. Nome e firma del funzionario (Name and signature of the official)







- bovini adulti                       vitelli                                       ovini                                       agnelli
- caprini                                       capretti                                       suini                                       suinetti
- equini                                       tacchini                                       galline ovaiole                       broilers
- conigli                                       altro ( specificare ).....

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

**DICHIARA**

che l' automezzo, autoveicolo e/o rimorchio\* targato.....:

- soddisfa i requisiti previsti dall'Allegato I Capo II e VI del regolamento CE 1/2005, per il trasporto di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici della specie bovina, caprina, ovina, suina, ovvero al Capo II ed ai requisiti aggiuntivi riportati al Capo V punto 2.1 per pollame, uccelli domestici e conigli, e Capo V punto 2.2 per cani e gatti, Capo III, punto 2.7 del regolamento per altri mammiferi ed uccelli, in particolare:

- ha le seguenti dimensioni interne in m<sup>2</sup>:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
<b>SUPERFICE</b>					
<b>ALTEZZA</b>					

- ha un serbatoio dell'acqua per l'abbeverata degli animali di litri.....
- è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato dopo il 01/01/2007
- non è dotato di sistema di navigazione in quanto immatricolato prima del 01/01/2007 e sarà dotato di un sistema di navigazione idoneo entro il 01 gennaio 2009,
- è dotato di n..... sensori per il controllo e la registrazione della temperatura, così localizzati:.....
- non è oggetto di domanda di omologazione presso un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato Membro



Al tal fine

### ALLEGA

- copia della carta di circolazione rilasciata dalla M.C.T.C.
- dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione al paragrafo 3.2 del CapoVI, Allegato I, del Reg. (CE) 1/2005.

Firma


Li.....

.....

U  
C



REGIONE LAZIO

<b>1. IMMATRICOLAZIONE (LICENCE) N.</b>		
1.2. Attrezzato con Sistema di navigazione ( <i>Equipped with Navigation System</i> ):    SI (YES)                      NO		
2. Tipi di animali di cui è consentito il trasporto ( <i>Types of animals allowed to be transported</i> )		
3. SUPERFICIE IN M <sup>2</sup> /PIANO ( <i>AREA IN M<sup>2</sup>/DECK</i> )		
4. La presente omologazione è valida fino a ( <i>This authorisation is valid until</i> )		
<b>5. ORGANISMO CHE RILASCIAMO IL CERTIFICATO (BODY ISSUING THE CERTIFICATE)</b>		
5.1. Nome e indirizzo dell'organismo che rilascia il certificato ( <i>Name and address of the body issuing the certificate</i> )		
5.2. Telefono ( <i>Telephone</i> )	5.3. Fax	5.4. Email
5.5. Data ( <i>Date</i> )	5.6. Luogo ( <i>Place</i> )	5.7. Timbro ( <i>Stamp</i> )
5.8. Nome e firma ( <i>Name and signature</i> )		



**Allegato A/G**

**Autodichiarazione della registrazione come produttore primario ai sensi del  
Reg. (CE) 852/2004**

Il sottoscritto titolare/responsabile/conduuttore dell'azienda di allevamento \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice az. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto
- di trasportare esclusivamente i propri animali, appartenenti alle seguenti specie/categorie.....esclusivamente con il proprio mezzo di trasporto\* marca..... tipo..... targa..... soddisfacendo i requisiti del sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005

\_\_\_\_\_  
\* indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di animali vivi



- che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

	1 PIANO	2 PIANO	3 PIANO	4 PIANO	TOTALE
<b>SUPERFICE</b>					
<b>ALTEZZA</b>					

- di essere stato registrato ai sensi dell'Allegato I, del Reg. (CE) 852/2004 quale produttore primario presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria ..... della Regione Lazio in data .....

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio veterinario in cui è stato registrato come produttore primario ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data .....

Firma .....

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data .....

Timbro/Firma.....





**Allegato A/H**

**Autodichiarazione della registrazione come trasportatore “conto proprio” di equidi**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

in quanto proprietario/detentore di:

- equidi allevati per diporto
- equidi registrati o comunque non da macello
- equidi comunque trasportati senza finalità economica presso la propria abitazione/ l'allevamento

\_\_\_\_\_ sito in

via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (artt. 482, 483, 489, 495 e 496 CP), nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

**DICHIARA**

- **di essere a conoscenza dei principi espressi dagli articoli 3 e 27 del Reg. (CE) 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto**



- di trasportare esclusivamente i propri equidi, con il proprio trailer/van\*  
 marca..... tipo.....  
 targa..... soddisfacendo i requisiti del  
 sopraccitato articolo 3 del Reg. (CE) 1/2005
- che il sopraindicato mezzo di trasporto ha pavimento e pareti ben connesse,  
 lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita  
 di liquami ed ha le seguenti dimensioni interne:

<b>SUPERFICE</b>	
<b>ALTEZZA</b>	

- di essere stato registrato nell'apposito registro dei trasportatori "conto proprio" di equidi presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria n..... della Regione/Provincia Autonoma..... in data .....

Si impegna altresì a attuare una procedura di controllo e manutenzione periodica per il mantenimento dei requisiti del mezzo di trasporto e di aggiornare presso il Servizio Veterinario in cui è stato registrato come trasportatore di equidi "conto proprio", ogni eventuale variazione inerente alla propria registrazione ed ai mezzi utilizzati per il trasporto di animali vivi.


Luogo, data .....

Firma .....

Visto, il Servizio Veterinario

Luogo, data .....

Timbro/Firma.....



\* indicare le caratteristiche e generalità di ogni mezzo utilizzato per il trasporto di equidi

